

segnerà le luminose sue tracce, e farà porre solide basi all'attrito del dibattimento.

Benchè imperfettamente, indicherò i principali oggetti di questo grand'atto.

La viva voce del prevenuto, la confusione, la menzogna, i sensibili effetti delle diverse impressioni, da cui trovasi dominato, e, se fosse designato vittima di un querelante sleale, i segni del conforto e della confidenza.

I testimonii, che, investiti della dignità di servire all'ordine pubblico, non si esporranno a men vere asserzioni, e più ancora perchè atterriti dalla immediata procedura con arresto, quando risultassero spergiri.

La passionata dialettica di chi presiede, l'avveduto obbiettare delle contraddizioni ed inverisimiglianze, l'utilità dei confronti, con tanta solennità eseguiti, e la facoltà di far comparire e sentire qualunque persona sulle insorte novità.

Il pubblico ministero, coll'imponente linguaggio della legge, farebbe sentire la sua indeclinabile posizione, e senza personali riguardi, instando perchè il meritato castigo scenda sul delinquente.

Il difensore, con robusta eloquenza, con distinto sapere, con carità sentita, cerca di risolvere od attenuare la colpa, e sono ultime le parole del prevenuto.

Tutto questo complesso presenta l'ammirabile superiorità del dibattimento sulla nuda esposizione fatta col mezzo della scrittura, interprete sempre imperfetta dell'azione e della parola.

Passo alla sentenza, che si potrà dire anticipata dalla curiosa aspettazione degli'intelligenti uditori, i quali al momento formano l'opinione giudice dei giudici stessi; sarebbe una sorveglianza, un avvertimento che allontana la prevenzione ed innalza i giudici al di sopra di ogni debolezza.

Reso così perfettamente istrutto il Consiglio degli otto giudici, trovasi sciolto dall'imbarazzo delle sempre incerte e tortuose regole state scritte sulle prove, e obbedendo a quella violenta insuperabile persuasione, risultata dal dibattimento, pronuncia per intimo senso la condanna o l'assoluzione; e senza essere ligii nè all'Inghilterra, nè alla Francia, che si arrestano a queste due sole formole, adottando la romana sapienza *non liquet*, può soggiungere l'espressione dell'incertezza della propria coscienza.

E finalmente, quando i voti dei giudici fossero pari, più che la vendetta pubblica si userebbe un riguardo all'umanità, ordinando aver luogo l'opinione più favorevole all'imputato.

Questa serie di ottimi provvedimenti sul pubblico giudizio e sulla formazione della sentenza, furono da me presi, quasi letteralmente, dal decreto 8 settembre 1807, ch'ebbe vigore fino alla cessazione del regno d'Italia.

Si era allora spiegato il desiderio di avere anche i giurati. Ma Napoleone dichiarava al corpo legislativo, che le circostanze d'Italia non gli permettevano di pensare a tale stabilimento.